



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE

ORDINANZA SINDACALE N° 4/STAFF

DEL 27/06/2012

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n°116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE";

VISTO il D.I. del 30/03/2010 attuativo del D. Lgs. n°116/2008 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

PRESO ATTO che con nota prot. n° 186752 del 28/05/2012 (ns. prot. n°92096 del 07/06/2012) la Regione Calabria "Dipartimento Politiche dell'Ambiente" – ai sensi dell'art. 4 lett. a) del D. Lgs. 116/2008 – ha trasmesso ai Comuni costieri il Decreto Dirigenziale n°7195 del 22/05/2012 "Classificazione delle acque marine destinate alla balneazione ai sensi del D. Lgs. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2011," con cui – tra l'altro – è stato disposto che le acque di balneazione classificate "scarse", ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate dai Comuni costieri in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 punto 4) del D.Lgs. 116/2008;

VISTO l'allegato B del citato Decreto Dirigenziale e la relativa classificazione della acque dei tratti costieri del Comune di Reggio Calabria le cui acque sono classificate "scarse" o "non classificate" e da gestire come le acque scarse:

CONSIDERATO che per l'acqua di balneazione classificata "scarsa" l'art. 8 punto 4) del D.Lgs. 116/2008 prevede – tra l'altro – "adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento" nonché di "[...] avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice [...]";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 116/2008 sono di competenza comunale – tra l'altro – la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale nonché l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione,

ORDINA

1. il divieto di balneazione nelle acque antistanti i seguenti tratti di costa ubicati nel Comune di Reggio Calabria, classificate con Decreto Dirigenziale n°7195 del 22/05/2012 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente "scarse" o "non classificabili e da trattare come scarse", in quanto i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla "qualità sufficiente" indicati nell'Allegato I colonna D del D. Lgs. 116/2008 (enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml: 185 – escherichiacoli espressi in ufc/100 ml: 500):

CODICE	DENOMINAZIONE ACQUE BALNEAZIONE	COORDINATE ESTREMI DELL'AREA	LUNGHEZZA COSTA MT	CLASSE
IT18080063002	CATONA BAR REITANO	15°38'18.225"E 38°10'59.338"N 15°38'24.665"E 38°10'35.226"N	905	SCARSA
IT18080063003	GALLICO LIMONETO	15°38'24.665"E 38°10'35.226"N 15°38'30.271"E 38°10'5.384"N	1009	NULL.
IT18080063007	PENTIMELE	15°39'9.612"E 38°8'48.274"N 15°39'7.502"E 38°8'30.889"N	663	NULL.
IT18080063010	CIRCOLO NAUTICO	15°39'15.943"E 38°7'58.314"N	1094	SCARSA

		15°39'7.682"E 38°7'37.978"N		
IT18080063011	LIDO COMUNALE PONTILE NORD	15°38'49.937"E 38°7'5.857"N 15°38'51.235"E 38°6'50.513"N	544	SCARSA
IT18080063012	LIDO COMUNALE PONTILE SUD	15°38'51.235"E 38°6'50.513"N 15°38'46.767"E 38°6'46.214"N	179	SCARSA
IT18080063019	PELLARO LUME	15°38'56.232"E 38°1'36.906"N 15°38'7.347"E 38°1'12.056"N	1371	SCARSA
IT18080063023	500 MT NORD TORRENTE ANNUNZIATA	15°38'48.121"E 38°7'21.617"N 15°38'49.937"E 38°7'5.857"N	592	SCARSA
IT18080063024	CIRCOLO VELICO	15°38'31.295"E 38°6'34.976"N 15°37'53.955"E 38°6'10.679"N	1229	SCARSA

3. di disporre l'apposizione di appositi cartelli di divieto di balneazione in numero adeguato e visibili sui luoghi interessati dal divieto stesso;
4. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria;
5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Calabria ed agli Agenti della forza pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione.



Il Sindaco
Dott. Demetrio Arena